N. R.G. 2394/2017

Cancelleria



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo il 27.03.2017 al n. 2394/2017 R.G., promossa con atto di citazione di data 09.03.2017,

DA

D (C.F. ), nato a il ed ivi residente in Via , rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in formato cartaceo su separato foglio che si è unito in calce all'atto di citazione di data 09.03.2017, dall'avv.

, presso il cui studio, sito in , ha eletto domicilio, il quale Difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di

- attore -

#### **CONTRO**

pagina 1 di 84



R (C.F. ), nata a il ed ivi residente in Via , rappresentata e difesa, dall'avv. Flavio Francesco Pana (C.F. PNAFVF63T10Z401B) del Foro di Vicenza, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di data 22.09.2017, presso lo studio del quale in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 6, ha eletto domicilio, nonché dagli avv.ti Paolo Dal Soglio (C.F. DLSPLA75M031531Q) e Giuliana Frison (C.F. FRSGLN79E60C743H) del Foro di Vicenza, giusta procura in calce alla memoria di nomina di nuovi difensori di data 12.12.2017, i quali Difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al fax 0445-503396 n. ai seguenti indirizzi PEC: flaviofrancesco.pana@ordineavvocativicenza.it, paolo.dalsoglio@ordineavvocativicenza.it e giuliana.frison@ordineavvocativicenza.it;

- convenuta -

#### NONCHÈ CONTRO

T (C.F. ), nato a il ed ivi residente in Via , rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di data 01.09.2017, dall'avv. (C.F. ), presso il cui studio, sito in , ha eletto domicilio, il quale Difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria

- convenuto -

#### NONCHÈ CONTRO

pagina 2 di 84



	T,	(C.F.		);		
В		(C.F.		);		
	GAB	(C.F.		);		
	GAE	(C.F.		). e <sub>.</sub> .	$\mathbf{M}$	
(C.F.		), nella	loro qualità	di coeredi,	unitamente a R	
	, di P	, nata a	il	ed	ivi decedufa;	
					- convenuti con	tumaci -

In punto: simulazione e restituzione somme.

\*\*\*

#### CONCLUSIONI

[omissis]

Firmate Dar LAMAGNA FRANCESCO ROCCO Emesso Dar ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialt. 6737 abc92dd5ea8007622dg2ca13962a

Sentenza n. 1818/2022 pubbl. il 27/10/2022 RG n. 2394/2017 Repert. n. 2937/2022 del 27/10/2022

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C. NELLA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA LEGGE 18:06.2009, N. 69

pagina 40 di 84



, Gab

Al fine di un opportuno inquadramento dell'oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con atto di citazione di data 09.03.2017, il signor D conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza la moglie R , il fratello

e M deducendo quanto segue:

, nonché i signori L

Gae

- 1, in data 12,06,1995 il signor D e la moglie R costituivano la "C S.a.s." (di seguito, per brevità, anche solo "S.a.s."), una società avente sostanzialmente ad oggetto la gestione dell'omonima palestra, il cui socio accomandatario con responsabilità illimitata era il primo, mentre la seconda rivestiva la qualifica di socio accomandante con responsabilità limitata alla quota di 50 milioni di Lire conferita;
- 2. nonostante la forma sociale adottata ufficialmente, nelle realtà dei fatti il D e la R avrebbero sempre operato con i medesimi poteri e diritti nella gestione della palestra, il primo occupandosi delle attività più propriamente sportive, la seconda, invece, gestendo gli aspetti amministrativi e contabili connessi allo svolgimento delle suddette attività;
- 3. in particolare, il D avrebbe solo svolto l'attività di personal trainer e portato avanti quale istruttore i vari corsi programmati in palestra, mentre la R avrebbe gestito i proventi dell'attività, percependo gli incassi ed eseguendo i pagamenti richiesti, oltre a mantenere direttamente i rapporti con la banca di appoggio della palestra, e cioè la Cassa presso cui avrebbe effettuato le ordinarie operazioni di sportello quali i bonifici di pagamento ed i depositi di contante;



4. a dimostrazione del fatto che la R si occupasse anche della straordinaria amministrazione della società ed assieme al marito prendesse parte alle più importanti decisioni, anche a livello strategico, l'attore adduceva, inoltre, che la stessa avrebbe preso contatto e condotto la trattativa con l'immobiliare volta al trasferimento in altri locali della palestra; nonché che la stessa avrebbe sin dalla costituzione della società stipulato contratti, fideiussioni e polizze assicurative in rappresentanza della medesima S.a.s.; oltre ad aver da sempre curato i rapporti con i professionisti ed i consulenti della società, e cioè il dott.

prima, nonché il dott.

dal 2015 in poi;

Il signor D , nella sua veste attorea, proseguiva le proprie deduzioni in fatto affermando che:

- 5. dopo essersi consultati con la commercialista di allora, la rag. , in data 20.08.2004 i coniugi e soci D e R avrebbero dato origine all'associazione sportiva dilettantistica "A.S. " (di seguito, per brevità, anche solo "ASD" o "associazione sportiva"), avente sede nei medesimi locali di Via
- a precedentemente utilizzati dalla S.a.s., che glieli avrebbe locati in uno alle attrezzature sportive ivi contenute al canone annuo di € 84.000,00, il tutto al fine di ridurre il carico fiscale gravante sulla medesima S.a.s., usufruendo delle facilitazioni fiscali che il nostro ordinamento riservava allo svolgimento di attività in forma associativa.
- 6. la costituzione della predetta ASD sarebbe dunque stato solo un espediente studiato dal D e dalla R assieme alla propria consulente per eludere il fisco,



ma, nella realtà dei fatti, l'intenzione dei due coniugi e soci sarebbe stata quella di proseguire la gestione della palestra con scopo di lucro;

- 7. l'atto costitutivo e lo statuto della ASD sarebbero stati solo formalmente sottoscritti
  dal signor T , nominato Presidente, nonché dai signori L
- B P , componenti del Consiglio Direttivo e e Gab solo formalmente l'associazione sportiva avrebbe proseguito l'attività della palestra previamente svolta dalla S.a.s., mentre quest'ultima solo apparentemente si sarebbe limitata a riscuotere il corrispettivo della locazione dell'attrezzatura e dei locali, quando nella realtà chi avrebbe continuato a gestire la medesima attività sarebbe stata la stessa S.a.s. attraverso l'opera dei suoi due soci: il D in palestra e la R in ufficio: 8. a riprova di tali circostanze starebbero la mancata riscossione dei canoni locatizi insoluti da parte della S.a.s.; il fatto che i componenti del Consiglio Direttivo della ASD erano tutti amici o parenti dei coniugi D - R ed, in particolare, il Presidente
- T era fratello dell'attore; e, non da ultimo, l'effettuazione di operazioni bancarie per conto dell'associazione sportiva da parte della R
- L'attore giungeva quindi a concludere la propria esposizione in punto di fatto deducendo che:
- 9. nell'anno 2008 la ASD ed in solido anche il suo Presidente T ricevevano la notifica da parte di Agenzia Entrate di due avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006 a titolo di maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva, nonché di sanzioni pecuniarie, mentre nel 2012 ricevevano la notifica di un terzo avviso di accertamento, questa volta relativo all'anno 2007, e nel 2015 giungeva un'ulteriore



cartella di pagamento da parte di Equitalia Nord, relativa ancora agli anni 2005 e 2006. il tutto per un totale complessivo che si aggirava attorno agli € 150.000.00; 10. l'Agenzia delle Entrate avrebbe confestato che l'associazione sportiva non avrebbe agito osservando i criteri normativi previsti ai fini del riconoscimento della soggettività sportiva dilettantistica, bensì seguendo una logica commerciale con finalità di lucro; tesi che sarebbe stata condivisa dalla Commissione Tributaria di Vicenza che, nel decidere dell'impugnazione relativa all'avviso di accertamento per l'anno 2007, con sentenza n. 193/06/2013, avrebbe affermato che era fuori di dubbio che l'attività dell'associazione sportiva costituitasi nel 2004 con la Presidenza del signor Ť rappresentasse il prosieguo di quella commerciale condotta sin dal 1995 dal fratello  $\mathbf{D}$ în societă con la moglie , come similmente avrebbe statuito in precedenza con sentenza n. 51/09/2009, in relazione allora all'avviso di accertamento per l'anno 2005; 11. l'intera vicenda degli accertamenti fiscali elevati a carico dell'associazione sportiva non sarebbe stata gestita dal Presidente di questa signor bensi dai suoi "soci occulti" R , i quali ultimi avrebbero preso contatto con i professionisti deputati all'impugnazione degli accertamenti medesimi e si sarebbero assunti l'impegno di accollarsi interamente ogni debito e responsabilità

conseguenze che si trovava a subire in qualità di Presidente dell'associazione sportiva,

gravante sulla ASD, in particolare tenendo indenne lo stesso

essendo in realtà solo un mero prestanome;



dalle



12. a dimostrazione di tale assunto risiederebbe la circostanza che sarebbero stati gli D е R a conferire direttamente mandato prima al dott. stessi commercialista di Padova e poi all'avv. sempre del Foro di Padova ad impugnare i suddetti avvisi di accertamento; 13. nell'autunno del 2015 i rapporti tra i due coniugi e soci D e R si sarebbero deteriorati al punto che gli stessi si sarebbero rivolti al nuovo commercialista dott. al fine di giungere ad una definizione dei loro rapporti societari e, nello specifico, la signora R avrebbe optato per cedere la propria quota della senza il versamento di alcun corrispettivo, ma a fronte società al marito dell'impegno da parte di quest'ultimo di estinguere l'esposizione debitoria cui erano ancora sottoposti la ASD ed il suo Presidente nei confronti di Agenzia Entrate ed Equitalia Nord; 14. tuttavia, inaspettatamente la signora R sarebbe venuta meno agli accordi presi non presentandosi all'appuntamento asseritamente già fissato nel mese di gennaio 2016 presso il notaio per la stipula dell'atto di cessione delle quote sociali e facendo letteralmente perdere le proprie tracce al marito il quale, per sanare l'esposizione debitoria dell'associazione sportiva ed evitare le preannunciate procedure di espropriazione forzata, si sarebbe mosso in due direzioni: da un lato, avrebbe concesso un'ipoteca volontaria su un immobile di proprietà, nonché una fideiussione personale, il tutto a garanzia del mutuo ipotecario che il fratello avrebbe contratto con la Cassa per l'importo di € 71.000,00 che sarebbe successivamente stato versato ad Equitalia Nord a parziale copertura del debito contratto dalla ASD. Ed a tal riguardo, l'attore si sarebbe fatto carico del rimborso di tale somma al fratello mediante una corresponsione





mensile di € 560,00 equivalente alla rata prevista dal piano di ammortamento del suddetto mutuo. Dall'altro lato, invece, il medesimo attore avrebbe chiesto ed ottenuto un prestito da tale signora , la quale gli avrebbe emesso due assegni circolari per una somma complessiva di € 80.000,00 che lo stesso D avrebbe girato al fratello t per saldare il debito residuo ad Equitalia Nord. Così terminata la ricostruzione fattuale della vicenda che da luogo al presente decidere; l'attore, premettendo che dai primi giorni di gennaio dell'anno 2016 la signora R non si sarebbe più presentata in palestra rendendosi di fatto irreperibile, deduceva in diritto, in via principale, la natura simulata e, nello specifico, la simulazione relativa oggettiva, del contratto di costituzione della società in accomandita semplice denominata "C S.a.s. " che nella realtà dei fatti sarebbe stata invece una società di fatto avente ad oggetto la gestione dell'attività di palestra tra due soci alla pari, lo stesso D e la moglie R , i quali, a dispetto della struttura data alla compagine sociale, non avrebbero mai voluto costituire una società in accomandita semplice caratterizzata da una distinzione tra la posizione del socio accomandatario e del socio accomandante, bensi, appunto, una società in cui entrambi i soci sarebbero stati personalmente ed illimitatamente responsabili in via solidale per le obbligazione assunte in nome della società. In subordine, l'attore sosteneva che se non si fosse ravvisata alcuna simulazione nella costituzione della S.a.s., si sarebbe almeno dovuta affermare, ai sensi dell'art. 2320 c.c., la decadenza, in capo alla convenuta signora R , dal beneficio della responsabilità limitata, atteso asseritamente che la stessa si era ingerita a pieno titolo nella gestione

della società.

pagina 46 di 84



Parte attrice riteneva, inoltre, sulla base di circostanziati elementi di fatto che riteneva provati documentalmente o da dimostrarsi attraverso la prova testimoniale richiesta, che si fosse dato luogo a simulazione, in questo caso assoluta, pure del contratto di costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica "A.S." e che, pertanto, gli unici responsabili per le obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività della ASD ed, in particolare, per i debiti erariali, fossero lo stesso attore

D in via solidale e illimitata assieme alla moglie e socia R.

In via di subordine, affermava dovesse accertarsi comunque l'interposizione fittizia di persona in capo al fratello convenuto T, che sosteneva essere stato nominato Presidente della suddetta associazione sportiva solo "sulla carta", come pure dovevano ritenersi fittizie le nomine degli altri componenti del Consiglio Direttivo della ASD, tutti citati in giudizio e rimasti tuttavia contumaci.

D concludeva, dunque, chiedendo l'accertamento della simulazione e della S.a.s. e della ASD, così da ottenere la dichiarazione che la convenuta

era tenuta a rispondere in solido con il medesimo attore delle obbligazioni sorte dall'esercizio dell'attività sia della "C S.a.s. " che della "A.S. " e, dunque, la sua condanna al pagamento del 50% dei debiti, principalmente erariali, gravanti sulle stesse S.a.s. e ASD e quantificati nell'importo di € 160.000,00, oltre ad € 100.000,00 a titolo di risarcimento dei danni che lo stesso D riteneva di aver ingiustamente subito per causa della medesima convenuta.

In data 01:09:2017 si costituiva in giudizio mediante deposito della relativa comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale il convenuto T, il quale deduceva che nel 2004 il fratello D e la cognata R, che

già conducevano la palestra denominata "C S.a.s."

dal 1995, gli avrebbero rappresentato di avere individuato una forma fiscalmente meno gravosa per la gestione dell'attività consistente nella costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica di cui gli chiedevano di diventare membro fondatore e Presidente, seppur solo in via fittizia, dal momento che loro stessi non potevano comparire in suddetta compagine sociale essendo già titolari dell'attività commerciale.

Il convenuto T proseguiva deducendo ulteriormente che, rassicurato dal fratello e dalla cognata, oltre che dalla loro commercialista , circa il fatto che lo stesso avrebbe dovuto assumere soltanto un ruolo formale, in data 20.08.2004, congiuntamente ad altri conoscenti individuati dagli stessi coniugi D

- R , avrebbe sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto di quella che veniva denominata "A.S. " di cui era nominato Presidente.

Negli anni successivi il signor T affermava di essersi limitato a compiere quegli atti di rappresentanza strettamente necessari che gli sarebbero stati richiesti di volta in volta dal fratello e dalla cognata quale Presidente della ASD, ma che, eccettuato il compimento di questi di limitati atti (i.e. sottoscrizione del contratto di locazione dei locali e delle attrezzature sportive in uso all'associazione sportiva e partecipazione all'assemblea dei soci), non avrebbe svolto nessun altro compito in favore della stessa ASD ed, in particolare, non si sarebbe occupato in alcun modo della gestione ed amministrazione dell'attività della palestra.

Tale situazione sarebbe proseguita sino al 2008, quando iniziavano le notifiche degli avvisi di accertamento da parte di Agenzia Entrate nei confronti della ASD e dei propri quale suo Presidente; avvisi con i quali veniva contestato il perseguimento di finalità lucrative in contrasto con la natura sportiva dilettantistica dell'ente no profit e mediante



i quali veniva richiesto il versamento di maggiori imposte, oltre che di sanzioni pecuniarie.

Il signor T avrebbe allora avvisato sia il fratello che la cognata delle notifiche ricevute e lo stesso sarebbe stato rassicurato da questi ultimi in ordine al fatto che il debito complessivo maturato dalla ASD nei confronti dell'Erario sarebbe stato saldato dagli stessi coniugi, i quali si sarebbero pure occupati di ogni incombente relativo ai suddetti avvisi di accertamento, e così anche della decisione di impugnarli avanti la competente Commissione Tributaria e della scelta dei professionisti chiamati a difesa.

Il medesimo convenuto sosteneva inoltre che, a seguito di tali rassicurazioni, si sarebbe completamente disinteressato della vicenda per tutti gli anni a seguire sino a che, in data il 17:02:2016, aveva sottoscritto un mutuo con la Cassa

dell'importo di € 71.000,00 e, con il denaro così ottenuto, avrebbe provveduto a pagare parzialmente il debito tributario contratto dall'associazione sportiva; debito che provvedeva successivamente a saldare mediante versamento ad Equitalia Nord di ulteriori € 80.000,00 corrispostigli dalla signora secondo degli accordi intercorsi tra quest'ultima ed il fratello D

Tanto premesso in punto di fatto, il convenuto T deduceva in diritto la natura simulata dell'associazione sportiva e dunque del suo atto costitutivo, con conseguente richiesta di declaratoria di inefficacia del medesimo atto e di tutti i rapporti giuridici da esso scaturenti ed, in particolare, di ogni obbligazione sorta nei suoi confronti quale Presidente.

Lo stesso convenuto affermava così la natura di simulazione assoluta dell'operazione asseritamente architettata dai soci della "C S.a.s."

D e R , in quanto sulla sola base delle loro sole indicazioni si sarebbe costituita un'associazione, quella sportiva dilettantistica denominata appunto "A.S. ", non voluta dagli associati ne tantomeno operativa, al solo fine di occultare la prosecuzione dell'attività commerciale da parte dei suddetti coniugi e soci rimasti estranei all'associazione sportiva in parola.

Il medesimo convenuto ribadiva, pertanto, che pur essendo stato nominato Presidente non sarebbe mai stato coinvolto nella gestione e organizzazione della ASD e che dal complesso degli elementi portati all'attenzione del Giudicante avrebbe dovuto ritenersi che l'attività svolta dall'associazione sportiva altro non era che la prosecuzione, per mezzo degli originari gestori della S.a.s., dell'attività propria di quest'ultima: il negozio simulato sarebbe allora stato l'associazione senza scopo di lucro, mentre il negozio dissimulato sarebbe stata quella società di fatto o comunque l'esercizio di un'attività commerciale in prosecuzione della predetta S.a.s.

In via subordinata il signor T chiedeva venisse riconosciuta perlomeno l'ipotesi della simulazione relativa del medesimo atto costitutivo della ASD; simulazione relativa sia oggettiva, attuata cioè attraverso l'impiego di un ente no profit per dissimulare attività commerciali, che soggettiva, in quanto i reali gestori della dissimulata attività imprenditoriale erano i coniugi D - R e non il pur Presidente T mero prestanome.

Aftesa la simulazione assoluta o relativa dell'atto costitutivo dell'associazione sportiva, il convenuto T riteneva di aver diritto ad essere manlevato dai signori

D e R delle perdite patrimoniali subite per effetto di tale inefficace contratto, evidenziando che la ASD e lui stesso quale suo Presidente erano stati condannati a pagare all'Erario una somma di all'incirca € 150.000,00 a titolo di



maggiori imposte e sanzioni che sosteneva di aver lui stesso saldato grazie, in primo luogo, all'ottenimento di un finanziamento di € 71.000.00 che ancora provvedeva a pagare alla banca concedente mediante rate mensili di € 560,00 ed, in secondo luogo, tramite il versamento ad Equitalia Nord degli € 80.000,00 prestati dalla signora

al fratello

 $\mathbf{D}_{\cdot}$ 

Lo stesso convenuto concludeva chiedendo che venisse anche accertato che sin dalla costituzione di predetta associazione sportiva i coniugi D — R avevano agito in nome e per conto della stessa e pertanto che erano questi ultimi a dover rispondere in via esclusiva e solidale ai sensi dell'art. 38 c.c. dei debiti del medesimo ente ed, in via riconvenzionale, chiedeva pertanto che, previo accertamento dell'estinzione parziale da parte sua dei debiti tributari nella misura di € 71.000,00, venisse accertato che i medesimi soci D — R erano tenuti a manlevarlo e tenerlo indenne dalle perdite patrimoniali subite nella misura, appunto, di € 71.000,00 o in quella diversa risultante in corso di causa.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.09.2017 si costituiva in giudizio la convenuta signora R contestando le pretese di parte attrice ed i presupposti su cui esse erano fondate sulla base delle seguenti ragioni.

In punto di fatto la R premetteva, innanzitutto, che in data 21.11.2016 aveva chiesto la separazione dall'attore D e, nel corso del successivo mese di dicembre 2016, aveva sia impugnato il licenziamento che chiesto copia del bilancio della S.a.s.

Con gravi toni accusatori la R proseguiva la sua narrazione adducendo infedeltà e irresponsabilità genitoriale del marito D , nonché, per quel che più interessa il caso di specie, il suo "tiranneggiarla" anche in qualità di socio della "C



S.a.s. "e, a dimostrazione di quanto veniva affermando, indicava già un nutrito numero di persone da chiamare a testimoni.

Con riferimento alla simulazione della S.a.s. pretesa da parte attorea, la convenuta smentiva recisamente che i due soci avessero operato con eguali poteri ed, anzi, elencava una serie di circostanze fattuali (i.e. la scelta dei fornitori e dei professionisti; gli acquisti delle attrezzature e di quattro autovetture, oltre che di macchine fotografiche; la sottoscrizione dei vari contratti con i consulenti social e pubblicitari e con i collaboratori, oltre che del contratto di locazione dell'immobile adibito a palestra; la decisione in ordine agli eventuali licenziamenti ed alla sublocazione dei locali della palestra; la stipula di convenzioni con le associazioni locali; le decisioni imprenditoriali strategiche quali la determinazione dei prezzi dei servizi resi e le modalità di pagamento degli abbonamenti; l'incasso di denaro; la scelta di sostituire la rag. con il nuovo commercialista dott. ) atte a dimostrare che sarebbe stato invece il solo

D a decidere su di ogni aspetto relativo alla gestione ed amministrazione dell'attività di palestra.

Quanto a se stessa ed al ruolo svolto all'interno della S.a.s., la R sosteneva di aver sempre e solo lavorato quale addetta alla reception con semplici mansioni di segreteria, svolgendo gli incarichi affidatile dal marito, tra cui anche il deposito in banca della liquidità che quest'ultimo di volta in volta le consegnava; avrebbe inoltre seguito qualche campagna pubblicitaria, curato il settore della comunicazione (i.e. volantini, locandine, biglietti da visita) e fissato gli appuntamenti per il signor D

Le firme che la stessa aveva eventualmente apposto a contratti, fideiussioni e polizze assicurative sarebbero state apposte solo in quanto "ordinate" dal marito.



Quanto alla cessione gratuita in favore del marito delle sue quote societarie, la R afferma che nel 2013, a dispetto di un forte incremento dell'attività della palestra, avrebbe scoperto ammanchi per decine di migliaia di euro e per tale ragione avrebbe chiesto chiarimenti al D , il quale avrebbe dapprima negato di essersi incassato tali somme e poi le avrebbe proposto la corresponsione di una consistente somma in contanti a fronte della donazione, appunto, delle sue quote di proprietà della S.a.s.

A detta della convenuta tale accordo non trovava tuttavia alcuno sbocco poiché sul finire dell'anno 2015, quando stavano per formalizzare la cessione quote tramite anche l'intervento del dott.

, il marito non le consegnava la somma pattuita, facendo così sfumare ogni possibilità di incontro delle reciproche volontà.

Quanto alla simulazione della costituzione della "A.S.

dedotta anch'essa da parte attrice, la convenuta negava ogni responsabilità e coinvolgimento in ordine all'accaduto e affermava che sarebbe stato il marito ad ordinarle di tenere le fila di ogni questione inerente l'associazione sportiva suddetta, occupandosi, tra il resto, anche delle relative incombenze di segreteria.

Ecco dunque spiegate, secondo la ricostruzione di parte convenuta, le varie mail e contabili bancarie sottoscritte dalla R anche per la ASD che, a detta di quest'ultima, nulla proverebbero se non che la stessa svolgeva i compiti che il marito e socio accomandatario le assegnava.

La R negava infine di aver mai preso decisioni in ordine all'impugnazione degli avvisi di accertamento notificati al signor T e alla ASD da parte di Agenzia Entrate, né di aver mai avuto alcun potere in merito; contestava, inoltre, fermamente di essersi mai assunta l'impegno di accollarsi i debiti tributari grayanti sugli stessi e ribadiva che il signor T aveva deciso in prima persona di



prendere parte, prima, alla costituzione di tale compagine associativa e, poi, di impugnare suddetti avvisi di pagamento.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via di eccezione riconvenzionale, che, nel caso di accoglimento delle domande attoree, fossero detratte dalla somme eventualmente dovuta dalla convenuta "il 50% del risarcimento spettante dal il 50% dei canoni di affitto dovuti dalla "AsD" che risulteranno in corso di causa, tremila euro di sanzioni rimaste a carico di R

, il 50% del valore del PAC intestato alla società in accomandita semplice ed il 50% delle quote della banca di proprietà della sas<sup>it</sup>.

Alla prima udienza di comparazione delle parti tenutasi il 26.09.2017, il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti L , B , Gab

, Gae e M e, rilevato che la convenuta

R si era costituita solo il giorno precedente l'udienza, concedeva all'attore

d ed al convenuto T termine sino al 31.10.2017 per il deposito di una memoria di replica, nonché parimenti termine sino al 15.12.2017 alla convenuta

R per il deposito di note difensive, rinviando la trattazione della causa all'udienza del 23.01.2018.

In data 30.10.2017 sia l'attore D che il convenuto T procedevano al deposito delle rispettive memorie di replica autorizzate in cui sostanzialmente contestavano i contenuti della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla R ed, in particolare, eccepivano la decadenza di quest'ultima dal diritto di proporre domande riconvenzionali, nonché eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, per mancata osservanza del termine per la costituzione del convenuto previsto dall'art. 167 c.p.c., evidenziando come dovesse reputarsi



inammissibile l'eccezione e/o domanda riconvenzionale di compensazione formulata nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta della stessa R , essendo appunto la convenuta decaduta dal diritto di proporla a causa della sua tardiva costituzione.

In data 14.12.2017 venivano depositate la memoria di nomina di nuovi difensori e le contestuali note autorizzate per conto della convenuta R, con cui si contestava l'eccezione di decadenza dal proporte eccezioni e domande riconvenzionali sollevata ex adverso e si (ri)prendeva posizione sulle domande avversarie di accertamento della simulazione dell'atto costitutivo e della S.a.s. e dell'associazione sportiva, ribadendone la richiesta di rigetto.

All'udienza del 23.01.2018 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co.VI, c.p.c., fissando l'udienza del 09.11.2018 per l'adozione dei provvedimenti istruttori, all'esito della quale la causa veniva invece rinviata, su richiesta delle parti, all'udienza del 01.03.2019 affinché nelle more queste tentassero un componimento bonario della lite, il quale, evidentemente, non veniva trovato, così portando il Giudicante a riservarsi sull'ammissione delle istanze istruttorie avanzate dalle parti.

#### CONVENUTI CONTUMACI (VERIFICARE)

dell'assunzione al 15.10,2020.

Con ordinanza riservata del 27.08.2019, il Giudice ammetteva con le dovute limitazioni la prova per testi e per interrogatorio formale della convenuta R , fissando l'udienza del 12.03.2020, poi rinviata d'ufficio al 23.04.2020 e quindi ancora al 09.07.2020, per la relativa assunzione.

All'udienza del 09.07.2020 venivano assunte le testimonianze di , nonché fissata udienza per il prosieguo



A tale udienza, su istanza di parte convenuta, veniva risentità la teste e si procedeva all'assunzione della testimonianza di

Alla successiva udienza del 10.12.2020 venivano sentiti i testi

ed all'esito la causa veniva rinviata all'udienza del 08.04.2021 per l'assunzione di ulteriori testi e l'interpello formale della convenuta R

A tale udienza si procedeva, dunque, all'assunzione del teste avv. ed alla successiva udienza del 01.07.2021 si procedeva all'interrogatorio formale della R
e, all'esito, la causa veniva rinviata al 22.04.2022 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe, previa assegnazione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.e. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*

Così riepilogate, nei loro termini essenziali, le prospettazioni e difese delle parti, più diffusamente compendiate nei rispettivi scritti difensivi, deve rilevarsi che l'attore, in via principale, ha richiesto l'accertamento della simulazione assoluta ovvero relativa dell'atto costitutivo della "C S.a.s. " avvenuto inediante scrittura privata autenticata in data 12.06.1995 dal notaio

, in quanto asseritamente in contrasto con i patti interni alla società di fatto intercorsa tra lo stesso. De la moglie convenuta Reche avrebbero previsto il concorso di quest'ultima nell'amministrazione della società ed, a monte, escluso in capo alla stessa ogni limitazione di responsabilità.

pagina 56 di 84



Orbene, l'istituto della simulazione entra in gioco quando le parti dichiarano di porre in essere un negozio giuridico, ma in realtà non vogliono che il negozio produca effetti giuridici o vogliono effetti diversi: quando le parti fingono di volere un negozio ed in realtà non ne vogliono nessuno, la simulazione è assoluta, mentre quando le parti vogliono un negozio diverso, la simulazione è relativa (classico esempio di tale ipotesi di simulazione è quello per cui si fa apparire come vendita una donazione).

Nel caso di specie è dunque da escludersi subito che, quanto all'atto di costituzione della S.a.s., possa trattarsi di simulazione assoluta, posto evidentemente che, anche dalle conclusioni svolte dalla stessa parte attrice che ne vorrebbe la dichiarazione, oltre che dall'intero suo argomentare, emerge che tra i coniugi D. — R. si è comunque dato vita ad una società; che fosse la medesima S.a.s. formalizzata nell'atto notarile oppure la società di fatto dedotta dall'attore lo accerteremo subito infra, ma di una forma societaria si tratta nel caso de quo, per cui è da rigettare sin da subito la domanda attorea di simulazione assoluta della S.a.s. poiché risulta pacifico che i signori

D e R volessero che il negozio da loro posto in essere nel 1995 generasse degli effetti giuridici, chiariremo appunto nel prosleguo quali.

Appurato che è corretto l'inquadramento dei fatti od, anzi, meglio, delle pretese attoree all'esame nell'ambito dell'istituto della simulazione relativa oggettiva e, dunque dell'articolo 1414, co. II. c.c., deve innanzitutto valutarsi se il fenomeno della simulazione sia ammesso anche nell'ipotesi di società di persone, quando è noto che non si applica alle società per azioni.

Invero, questo Giudice ritiene di condividere l'orientamento fatto proprio dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 1409 pubblicata il 17.02.2021, invocata correttamente da parte convenuta, a mente del quale: "appare da escludere la stessa configurabilità di



simulazione assoluta rispetto all'atto costitutivo di società di persone iscritta nel Registro delle imprese, anche rispetto a tal genere di società potendosi applicare l'orientamento di legittimità che, per le società di capitali, esclude la configurabilità di millità per simulazione assoluta richiamando non solo la specifica norma ex art. 2332 cc ma anche la stessa natura del contratto sociale "che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicche l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi (così Cass, n. 22560/2015; nello stesso senso cfr. anche Cass, n. 20888/2019 e Cass, n. 29700/2019)".

Pronuncia del giudice meneghino che, come si può notare, richiama espressamente il principio di diritto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità che, va dato evidenziare per non incorrere in inutili equivoci, tratta dell'istituto della simulazione del contratto sociale non provvedendo a distinguere tra l'ipotesi assoluta o relativa.

Ad ogni modo, per fornire una valutazione della presente vertenza che sia la più ampia e completa possibile, pare opportuno, oltre che maggiormente rispondente alle esigenze difensive delle parti in causa, nonché considerato il non ancora consolidatissimo orientamento giurisprudenziale sul punto, procedere comunque all'esame concreto della domanda attorea in parola, ritenendo pertanto in via teorica ammissibile il fenomeno della simulazione anche in ipotesi di società di persone.



Passando, allora, alla disciplina in tema di prova della simulazione, com'è noto, la stessa è piuttosto articolata, dovendosi in particolare distinguere a seconda che l'azione di simulazione sia proposta dalle parti o da terzi e, posto che nel caso di specie la domanda è stata proposta da una delle parti del negozio asseritamente simulato, la prova della simulazione avrebbe dovuto consistere nell'esibizione, da parte dell'attore, della controdichiarazione che attestasse l'esistenza del negozio dissimulato.

Per porre in essere un negozio simulato occorrono, infatti, almeno due dichiarazioni di volontà che, combinandosi tra loro, danno luogo al cosiddetto accordo simulatorio; tale accordo ha per oggetto l'individuazione della portata giuridica effettiva delle dichiarazioni di volontà, emesse contemporaneamente o successivamente dalle parti, che formeranno il cosiddetto negozio simulato.

L'accordo simulatorio deve essere precedente o concomitante alla stipula del negozio simulato, non potendo per ovvie ragioni essere ad esso successivo; così, se il contratto simulato è redatto in forma scritta, l'accordo simulatorio è considerato un patto aggiunto o contrario al contenuto del documento e, in quanto anteriore o contemporaneo lo scritto, rientra nel divieto di prova testimoniale e presuntiva previsto dagli artt. 2722 e 2729, co. II, c.c.

Nel caso di specie l'attore non ha prodotto alcuna controdichiarazione ovvero alcun accordo simulatorio da cui potesse evincersi che i conjugi D. — R. avessero inteso segretamente fondare una società di fatto con eguali poteri e responsabilità e non la S.a.s. che risultano invece aver costituto, nell'ambito della quale il D. risulta socio accomandatario e la R. la sua socia accomandante.

Dovessimo fermarci a valutare la fondatezza della domanda attorea all'esame sulla base delle sole produzioni documentali allegate dalla medesima parte, dovremmo dunque



respingere ogni pretesa di simulazione della S.a.s. poiché totalmente insufficiente risulta il complesso di prove documentali fornite sul punto dall'attore.

Volendo però qualificare tali documenti prodotti in causa da parte attrice, ed in particolare i Docc. 2 - 26 (rappresentati da modelli F24, contabili di bonifici di pagamento e versamenti di contante frutto degli incassi della palestra rispettivamente sottoscritti, disposti e depositati dalla R , nonché da un'offerta d'acquisto immobiliare rivolta alla sua attenzione, oltre a polizze assicurative e fideiussorie ed un paio di contratti per servizi pubblicitari radiofonici tutti firmati dalla medesima convenuta), quali "principi di prova per iscritto" che, ai sensi dell'art. 2724 c.c. consentono di ammettere delle eccezioni al divieto di prova testimoniale, allora potremmo procedere, come di fatto abbiamo proceduto, all'esame delle testimonianze assunte nel corso del giudizio onde poter definitivamente valutare la fondatezza della prima domanda di simulazione svolta in causa dall'attore D Ebbene, valutate siffatte testimonianze, in uno ai documenti tutti ed alle allegazioni difensive portate da parte attorea e convenuta, questo Giudice ritiene infondata e non meritevole di accoglimento la domanda attorea volta all'accertamento della simulazione, questa volta relativa, della "C S.a.s.

Dall'istruttoria di causa non risulta infatti confermata la circostanza della costituzione, pretesa da parte attrice, di una società di fatto che, diversamente dalla S.a.s., avesse quali soci con eguali poteri e responsabilità il D e la R , né tanto meno è emerso che tra i medesimi coniugi fosse intercorso un patto privato in forza del quale ciascuno avrebbe partecipato in pari misura alla spartizione degli utili ed al pagamento dei debiti scaturenti dall'attività di palestra.



L'istruttoria testimoniale ed, in particolare, la testimonianza resa all'udienza del 10.12.2020 dal dott.

, commercialista della società dalla sua costituzione nel 1995 sino al 2003, ha così appurato le seguenti circostanze:

"cap. 4) Sono commercialista e sono stato professionista di riferimento dei sigri

R e D fino al 2003 poiché dopo ho lasciato l'incarico alla Dott.ssa

Preciso che il sig. D dopo aver chiuso la precedente società

M SAS, ha costituito una nuova società C SAS

in cui rivestiva la qualità di socio accomandatario e la moglie R
socia accomandante. Fino a quando sono stato il commercialista della società, la
sigra R ha svolto le tipiche mansioni di segretaria. Preciso peraltro che prima di
costituire la società avevo ben spiegato ai due coniugi le differenze tra una SAS e una
società in nome collettivo e i relativi poteri spettanti a ciascuno dei soci in base al ruolo
rivestito. Escludo che i due soci avessero analoghi poteri e partecipassero in egual
misura alla gestione della società e alla ripartizione dei debiti e utili, in quanto il D

era il socio "dominante".

ADR Il mio referente era il sig. D e la documentazione necessaria per svolgere la mia attività di commercialista mi veniva materialmente portata in studio dalla sig.ra R

ADR Le decisioni più importanti relative all'acquisto di macchinari da utilizzare in palestra venivano prese dal sig. D , anche se la sig.ra R interloquiva e poteva essere presente, conoscendo i fatti ed essendo interessata quale socia accomandante<sup>n</sup>.

Ed inservibili devono reputarsi le contestazioni sollevate dalla difesa attorea in ordine a tale testimonianza, che questo Giudice ribadisce di ritenere dirimente, posto che, in



primo luogo, il dott. è comparso quale testimone citato dalla stessa parte attrice ed, in secondo luogo, lo stesso professionista ha seguito l'evolversi della S.a.s. sin dalla sua costituzione e per gli otto anni a venire.

Diversamente da quanto ha potuto fare l'altro commercialista chiamato a testimoniare da parte attrice, e cioè il dott.

, il quale, su stessa ammissione dell'attore, ha prestato la propria opera di consulenza a partire dagli ultimi mesi del 2015 e, dunque, in un periodo di gran lunga successivo all'avviamento della S.a.s. ed agli altri fatti rilevanti ai fini di causa, su cui tratteremo in seguito, quali la costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica "A.S.

"e le successive vertenze con l'Agenzia delle Entrate.

Stesso discorso vale anche per l'altra teste attorea, la signora , la quale, ascoltata all'udienza del 09.07.2020, affermava che "premetto che dal settembre 2014 alla cessazione ho lavorato presso il C sas come segretaria, ora lavoro presso F srl della quale D è socio" e, dunque, in un tempo di molto successivo agli eventi di cui sopra ed alla costituzione della S.a.s., avvenuta oltre vent'anni prima.

Periodo di tempo in cui, invece, era presente la testimone di parte convenuta, signora (non parente, indifferente, nonostante l'omonimia), la quale, sentita all'udienza del 10.12.2020, affermava quanto segue:

"Cap. 28) Preciso che ho svolto mansioni di segretaria presso il C<sub>1</sub> SAS dal novembre del 1996 al giugno del 2005 o 2006 e confermo che anche la sig.ra R , mia omonima ma non parente, svolgeva le stesse mansioni. La sig.ra R

, come me del resto, si occupava dei rapporti coi clienti, redigendo fatture,

pagina 62 di 84



organizzando i corsi, rispondendo al telefono e accogliendo le persone interessate all'attività della palestra.

ADR Era il D che assumeva tutte le decisioni che riguardavano la gestione della palestra quali acquisto dei materiali, dei macchinari, della vendita degli stessi, e della loro sostituzione con altri muovi, nonché dell'acquisto dei prodotti decidendo le promozioni da avviare in palestra. Anche i contratti telefonici venivano effettuati dal D ".

E ciò ad ulteriore conferma che la gestione della "C S.a.s.

"seguiva il modello legale con il D ad assumere il ruolo, la carica e le funzioni proprie del socio accomandatario e la R a svolgere al suo interno mansioni impiegatizie e non dirigenziali, quale socia accomandante e, comunque, va ricordato, moglie del primo.

Nel complesso, va inoltre evidenziato che anche gli altri testi escussi durante l'istruttoria di causa, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non sono riusciti a far emergere una verità processuale diversa da quella appena descritta, dovendo questo Giudice reputare le loro testimonianze non dirimenti ai fini della decisione in punto simulazione S.a.s. poiche non precise e tantomeno concordanti, come invece la prova di un tale evento avrebbe nell'eventualità richiesto.

A conferma di quanto si viene dicendo, si vedano le seguenti testimonianze:

la teste attorea , addetta sino al 2014 all'ufficio fidi della Cassa - filiale di , sentita all'udienza del 09.07.2020, così dichiarava: "11) confermo di aver visto la convenuta allo sportello ma non posso precisare per quale operazione in quanto sono addetta ad altro";



- la teste attorea , dipendente anch'essa della Cassa

   filiale di dal 2004, sentita all'udienza del
  10.12.2020, così dichiarava: "Cap. 11) Ero vice-direttrice della filiale di
  della Cassa e non avevo quindi
  rapporti diretti con la clientela che si presentava allo sportello. Confermo per
  averla vista che la sig.ra R veniva sistematicamente in banca allo
  sportello. Con me la sig.ra R non ha mai trattato ne di finanziamenti ne di
  investimenti. Non so se ne abbia parlato con altri dipendenti o collaboratori
  della banca";
- la teste attorea , consulente del lavoro della S.a.s. ed ora pure della "F S.r.l.", nuova palestra di cui l'attore risulta essere socio di maggioranza, ascoltata all'udienza del 10.12.2020, affermava anch'essa: "ADR non so chi adottasse la decisione finale in ordine alle assunzioni o ai licenziamenti";
  - il teste attoreo , collaboratore non retribuito della "C " dal novembre 2014 al 2018 ed ora S.a.s. amministratore di "F S.r.l.", così rispondeva all'udienza del 20.12.2020: "Cap. 23) Relativamente al periodo in cui ho prestato la mia attività, per mera SAS, quando sostenevo delle spese per la passione, presso il c manutenzione dei macchinari che utilizzavo in palestra portavo gli scontrini delle spese alla sigra R che rimborsava quanto da me anticipato. Nulla so in ordine al fatto che la R si presentasse o meno come amministratrice della società con poteri decisionali, in quanto i soli rapporti che avevo con lei erano quelli che ho descritto. Cap. 47) Nulla so nello specifico, posso solo dire



che della parte tecnica della palestra si occupava de non so quali compiti rivestisse la Reche comunque vedevo alla cassa dove gestiva i rapporti con la clientela della palestra. Nulla so in ordine alla costituzione di una associazione che gestisse la palestra?

il teste attoreo , sentito anch'esso all'udienza del 10.12.2020, così affermava: "Cap. 16) Nulla so. Con me la sig.ra R non ha mai trattato alcunché".

Il quadro che emerge dalle evidenze probatorie è dunque quello che ha visto la signora

R ricoprire il ruolo di una segretaria di palestra: qualifica che, tra il resto, la portava a gestire i rapporti quotidiani di cassa, ma non trattare mai né fidi né finanziamenti, trattare con la clientela, ma non occuparsi, ad esemplo, come abbiamo visto, del trasferimento dei locali.

Che poi la medesima convenuta avesse pure firmato due polizze assicurative per responsabilità civile e incendio, nonché la relativa polizza fideiussoria, peraltro per il relativamente limitato importo di Lire 24.715.000, pare circostanza sussumibile nella sua qualità di socia accomandante, comprensibile ancor di più se si pensa che i due soci sono stati marito e moglie per oltre un ventennio.

Risulta pertanto accertato che la R non ha mai rivestito né formalmente né tantomeno nella realtà quotidiana dei fatti "ufficiosamente" la qualità ed il ruolo di amministratore ovvero gestore della "C S.a.s. "; ragion per cui, oltre a procedersi al rigetto della domanda attorea di simulazione dell'atto costitutivo della medesima S.a.s., questo Giudice intende respingere pure le conseguenti o connesse domande svolte dalla medesima parte (i.e. domanda di accertamento dell'inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla pretesa qualità di



amministratore della R ; richiesta di presentazione del rendiconto dell'attività asseritamente svolta da quest'ultima quale amministratrice di fatto) che devono ritenersi assorbite.

Anche le ulteriori domande svolte in via di subordine, sul punto, dalla stessa parte attrice, tutte fondate sull'errato presupposto che la R rivestisse il ruolo di amministratrice della "C S.a.s. ", e nello specifico ci si riferisce alla richiesta di dichiararla decaduta dal beneficio della limitazione di responsabilità del socio accomandante ex art. 2320 c.c., nonché a quella di escluderla dalla medesima S.a.s., devono trovare il più fermo rigetto poiché risultanti infondate in fatto e diritto sulla base dei motivi esposti nella precedente parte narrativa ed, in particolare, poiché l'attore non è riuscito a fornire prova sufficiente a dimostrare che la convenuta avesse poteri decisionali e di indirizzo tali da far travalicare le facoltà riservate ad un socio accomandante e farle tramutare, assieme ai corrispondenti obblighi, in quelle di un accomandatario o socio alla pari.

Parimenti, devono rigettarsi pure le domande di condanna svolte dall'attore D

nei confronti della medesima convenuta e volte alla restituzione, nella misura del 50%, delle somme asseritamente distratte da quest'ultima in proprio favore dalle casse sociali, atteso che le stesse risultano palesemente infondate poiché del tutto sfornite del supporto probatorio necessario ad un eventuale accoglimento, oltre a palesarsi inaccettabilmente indeterminate e, dunque, non rispondenti ai canoni dell'onere della prova che, appunto, in casi quale il presente, avrebbe dovuto essere fornita dalla medesima parte istante, la quale, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice, appare non avervi provveduto nemmeno in via presuntiva.



Venendo ora alla trattazione di quella parte delle domande attoree che è stata svolta "nel merito, in relazione al rapporti derivanti dalla costituzione dell'Associazione Sportiva " deve innanzitutto rilevarsi come la stessa sia volta Dilettantistica all'accertamento della simulazione, assoluta o relativa, dell'atto costitutivo di suddetta associazione sportiva poiché asseritamente in contrasto con i patti interni alla società di fatto costituita, altrettanto asseritamente, dai coniugi d. Ŕ ę. , ai quali soli andrebbero imputate le obbligazioni sorte a carico della medesima ASD ed, in particolare, i debiti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, così da liberare da ogni responsabilità il Presidente T , il quale avrebbe rivestito suddetta carica solo fittiziamente.

Rilevato, inoltre, come il convenuto T abbia svolto, nel merito, domande similari, volte tutte all'accertamento della simulazione, assoluta o relativa, dell'associazione sportiva in parola, questo Giudice ritiene di poter procedere alla trattazione unitaria di siffatte questioni.

Deve allora, anzitutto, disporsi il rigetto delle domande di simulazione assoluta della "A.S." per i motivi già esposti sul punto nella precedente parte narrativa ed a mente, altresì, di una recente pronuncia del Supremo Collegio che chiaramente insegna come "Il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa in senso proprio sta nel fatto che con la prima si mira soltanto a fare dichiarare la inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si tende a far emergere il reale mutamento di detta realtà voluto dalle parti in luogo di quello apparentemente posto in essere, in modo e al fine di potersene in qualche modo avvantaggiare" (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 07.01.2019, n. 125).



Ora, che nel caso di specie sia intervenuto un mutamento della realtà giuridica preesistente alla costituzione dell'associazione sportiva appare a questo Giudicante circostanza innegabile, oltre che pacifica in causa, con la conseguenza che deve ribadirsi respinta l'ipotesi della simulazione assoluta; al contrario, deve invece prendersi in considerazione l'ipotesi della simulazione relativa della medesima associazione anche se, come si vedrà subito *infra*, non nei termini prospettati dalle parti.

Si è detto che la simulazione deve essere distinta in assoluta e relativa e, si aggiunge ora, che la simulazione relativa, com'è noto, a sua volta può distinguersi in oggettiva e soggettiva: in quella oggettiva si simula il tipo di contratto (nel qual caso è "totale"), come ad esempio quando si fa apparire come vendita una donazione o viceversa, oppure un singolo elemento del contratto (in tale ipotesi si definisce "parziale"), che può essere l'oggetto o il prezzo, come ad esempio quando si fa apparire la vendita come avvenuta a un prezzo inferiore rispetto a quello reale; in quella soggettiva, invece, viene simulata l'identità della parte contrattuale ed il contratto simulato viene concluso con un prestanome, mentre il contratto dissimulato, che è che in realtà si vuole, intercorre tra soggetti diversi. In simili casi c'è un accordo tra tre soggetti diversi, vale a dire il contraente, il contraente apparente o prestanome e la controparte.

In particolare, qualora la simulazione riguardi i soggetti del negozio si parla di interposizione di persona che avviene, appunto, quando un soggetto appare come titolare di una determinata situazione giuridica, ma in realtà il titolare è un altro o comunque tale situazione è destinata a diventare di un altro.

L'interposizione di persona può essere fittizia o reale,

Si ha interposizione fittizia qualora alcuno finge di stipulare un negozio con un dato soggetto, mentre in realtà vuole stringerlo e lo stringe con un altro, che non appare nel



negozio simulato. Si pensi all'ipotesi in cui Tizio vuole acquistare una casa che appartiene a Caio, ma desidera che l'immobile in apparenza sia intestato a Sempronio. In questo caso, l'accordo intercorre tra tre soggetti: Tizio è l'acquirente effettivo, Sempronio è l'acquirente fittizio (o interposto) e Caio è il venditore.

I soggetti della simulazione devono essere almeno due, sia nell'ipotesi di contratto (i c.d. contraenti), sia nel caso di negozi giuridici unilaterali (in cui vi saranno il dichiarante e il soggetto destinatario della dichiarazione).

In buona sostanza, la persona interposta si limita a prestare il proprio nome, mentre in realtà il titolare del rapporto giuridico sul piano sostanziale è un soggetto diverso.

L'interposizione fittizia di persona si distingue dalla interposizione reale, in cui l'interposto è effettivamente parte del negozio (verificandosi in suo favore l'effetto traslativo), ma si accorda con l'interponente per ritrasferire il bene dopo averlo acquistato. L'interposizione reale può essere inquadrata nello schema della rappresentanza indiretta perché un soggetto agisce per conto di un altro, ma in nome proprio, divenendo direttamente titolare del rapporto derivante dal contratto stipulato, con l'obbligo giuridico di trasferire la posizione acquisita a favore del soggetto per conto del quale ha agito. Lo schema può ben essere compreso se guardiamo al mandato senza rappresentanza, dove il mandatario si obbliga a ritrasferire la proprietà del bene acquistato a favore del mandante.

Alla luce di siffatte premesse in diritto, pare agevole evincersi come nel caso concreto non possa parlarsi né di interposizione fittizia, tantomeno di interposizione reale, né, a monte, di simulazione relativa soggettiva, bensì, alla luce del quadro probatorio portato all'attenzione di questo Giudicante e, dunque, della verità processuale emersa dall'esame dei documenti allegati dalle parti e dalle testimonianze rese, deve ritenersi



che l'atto costitutivo della "A.S. ", stipulato in data 20.08.2004 , fosse effettivamente affetto da un sorta di simulazione, ma, come correttamente rilevato dai Giudici tributari nelle sentenze dimesse ai Docc. n. 45, 46 e 83 di parte attorea, da una simulazione relativa oggettiva afferente il fine della medesima ASD, che non era quello propriamente associativo no profit, bensì soltanto commerciale e volto al conseguimento di utili; il che porta a dover rigettare le domande svolte sul punto sia dall'attore D che dal convenuto nonché le numerose altre domande ad esse connesse, per le seguenti ragioni. Înnanzitutto, quanto alle domande di simulazione relativa soggettiva adducenti l'asserita interposizione, fittizia o reale, del signor Τ alla carica di Presidente dell'associazione sportiva che sarebbe invece stata concretamente esercitata dal fratello D e dalla di lui moglie R , si pone subito all'attenzione di questo Giudice il difetto assoluto di una prova scritta ed, in particolare, di quella cosiddetta "controdichiarazione" che la giurisprudenza di legittimità ritiene, secondo un indirizzo consolidato da decenni, provante il reale accadimento di quanto preteso dalle

Si veda, chiarissimo sul punto, l'insegnamento della Suprema Corte: "Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente deve emergere della controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente" (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19.03.2017, n. 6262; conf. Cass. Civ., Sez. II, 19.02.2008, n. 4071).

parti.



A parere di questo Giudice le domande all'esame dovrebbero andare rigettate, dunque, per carenza assoluta di prova scritta anche solo sulla base di quanto appena dedotto ed in ragione, ancor prima, del disposto dell'art. 1417 c.c. che, in tema di "Prova della simulazione", espressamente prevede che "La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti", ipotesi entrambe, quelle previste dalla norma codicistica citata, che evidentemente non sono proprie del caso di specie.

Tuttavia, sempre a voler provvedere ad una valutazione dei fatti di causa che sia la più completa ed attenta alle esigenze difensive delle parti, questo Giudice, conformemente a quanto concesso supra con riferimento alla prima delle due domande di simulazione svolte dall'attore, intende valutare quali "principi di prova per iscritto" che consentono l'ammissione alla prova testimoniale, con ciò intendendo ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c., "qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato", i seguenti documenti, prodotti in causa da parte attorea:

i Doce n. 36 – 37 e n. 75 costituenti contabili bancarie relative ad altrettante operazioni di versamento di denaro contante effettuate dalla R sul conto corrente intestato alla ASD, nonché il Doc. n. 38 costituente la contabile attestante la disposizione da parte della stessa R dell'ordine di pagamento del canone mensile di affitto dal conto corrente della stessa associazione sportiva a quello della S.a.s.;

 i Docc. n. 47 - 57, n. 80 - 81 rappresentanti comunicazioni indirizzate e provenienti dall'indirizzo di posta elettronica della signora R relative ai contenziosi tributari afferenti l'associazione sportiva.

Ritenuta, dunque, ammissibile la prova per testimoni assunta alle udienze del 09.07.2020, 15.10.2020 e 08.04.2021, la stessa non può tuttavia ritenersi aver dimostrato con un sufficiente grado di certezza né, da un lato, l'estraneità del signor

T dalla gestione della ASD, né, dall'altro lato, l'intervento della R nell'amministrazione della stessa associazione sportiva.

In particolare, la teste , moglie separata di T , interrogata una prima volta all'udienza del 09.07.2020 e poi risentita sui medesimi capitoli di prova all'udienza del 15.10.2020, ha infatti così risposto al capitolo n. 3 formulato dal medesimo convenuto T ("Vero che, nell'estate del 2004, in occasione di un incontro svoltosi tra D , R ed

T , i coniugi D e R rappresentavano a T di voler gestire nei mesi seguenti l'attività della palestra mediante la costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica (in breve ASD), come suggerito dalla loro consulente

2"): "3) ricordo un incontro a casa nostra tra mio marito e D nel corso del quale hanno parlato di questo argomento. ADR io ricordo solo , io non ho assistito all'incontro ma so che l'argomento era quello; preciso che io non ero d'accordo".

La teste ha dunque confermato che un incontro volto alla costituzione dell'associazione sportiva poi denominata "A.S." si è tenuto presso la propria abitazione nell'estate del 2004, e dunque nelle settimane o nei giorni immediatamente precedenti la sottoscrizione dell'atto costitutivo avvenuta in data

20.08.2004, ma la medesima testimone afferma che a tale incontro non aveva preso parte la convenuta R , così a conferma della estraneità di quest'ultima alla fase costitutiva della stessa ASD.

La afferma, inoltre, di non aver partecipato a tale incontro, pur conoscendone l'argomento di fondo, e quindi dalla medesima sua testimonianza non può trarsi nessuna prova nemmeno in ordine al ruolo giocato nella fase di costituzione della suddetta associazione sportiva da parte dell'attore

A far comprendere forse un po' di più la situazione che si era andata creando con riferimento alla ASD ed alla sua gestione successiva alla costitutiva interviene la testimonianza resa dall'avv. all'udienza del 08.04.2021; testimonianza che, come appunto si vedra subito *infra*, seppur da considerarsi rilevante per la conoscenza delle dinamiche dei rapporti intercorsi tra le parti in causa, non può ritenersi fornire piena prova, come in effetti non fa, in merito alla pretesa estraneità di

T dalla predetta associazione sportiva e dalle obbligazioni ad esso derivanti dal rivestire la carica di suo Presidente.

Così, infattì, rispondeva l'avv. sui seguenti capitoli di prova ammessi per parte attrice:

"Cap. 66) Premesso che il mio studio legale ha impugnato solo un avviso di accertamento e su mandato del legale rappresentante dell'associazione sportiva centro

tale sig. T di cui non ricordo il nome, e preciso che ho interloquito sulla questione anche con i sig.ri D e R , in quanto assolutamente informati sui fatti, ma senza avere poteri decisionali.



ADR Ho incontrato più di una volta il legale rappresentante della predetta associazione sportiva, al quale ho prospettato nel dettaglio le possibili conseguenze negative in capo allo stesso legale rappresentante, in caso di esito negativo del contenzioso.

Cap. 67) È vero che i sigri d e R in mia presenza hanno dichiarato che avrebbero sollevato il legale rappresentante dell'associazione sportiva da ogni conseguenza pregindizievole di carattere economico nel caso in cui tale conseguenza negativa ci fosse stata.

Cap. 68) Premesso che non ho mai incontrato il Dott. per le circostanze oggetto di causa e che ho solo un vago ricordo della Dott.ssa

confermo che in più occasioni i sigri D e R hanno discusso in mia presenza di sollevare il legale rappresentante I da ogni conseguenza pregiudizievole connessa agli accertamenti fiscali notificati all'associazione sportiva. Non sono a conoscenza, però, se i sigri D e R si siano accordati in tal senso.

Cap. 69) Limitatamente alla mia posizione, confermo che la sig.ra R e molto spesso il sig. D compivano tutte le attività indicate nel capitolo che mi è stato letto e in particolare mi fornivano le informazioni e chiarimenti sul contenzioso tributario

Cap. 72) Non ricordo che la sig ra R si fosse impegnata a pagare la metà del debito che l'associazione aveva nei confronti dell'erario, né che avrebbe chiesto un prestito al proprio genitore, né, ancora, quanto fosse l'ammontare del debito. Ribadisco che più volte la sig ra R e D hanno dichiarato di voler sollevare il legale rappresentante dell'associazione sportiva da ogni conseguenza negativa potenziale inerente il contenzioso tributario".



Sentito, poi, sui capitoli ammessi per parte convenuta. T così rispondeva: "Cap. 30) per quanto io ricordi, l'associazione sportiva si è rivolta a me su segnalazione del dott. e di un altro collega di cui non ricordo il nome. Non ricordo che ci sia stata anche la Dott.ssa in occasione del primo colloquio e per il resto mi riporto a quanto già dichiarato in relazione al ruolo assimto dai sig.ri D e R .

Cap. 31) Confermo che ai sigri R e D ho proposto le strategie processuali inerenti all'impugnativa dell'avviso di accertamento, dopo aver discusso con loro della relativa pratica. Preciso che nessuna decisione fu presa davanti a me dai sigri R e D perché non avevano possibilità di prendere tali decisioni in quanto erano sprovvisti di ogni potere vincolante l'associazione. Preciso, altresi, che non ho mai avuto l'impressione che il sig. T

ignorasse lo stato degli atti del contenzioso, ma ne fosse interessato.

Cap. 32) Rihadisco che il mandato per impugnare mi è stato rilasciato dal sig.

T quale legale rappresentante dell'associazione sportiva, e che ho sempre invitato i sigri D e R a riferire al predetto legale rappresentante i contenuti dei colloqui che si tenevano presso il mio studio professionale".

Se, dunque, è pur vero che da suddetta testimonianza emerge un innegabile coinvolgimento dei coniugi D e R nelle questioni afferenti l'associazione sportiva, è anche vero che non è dimostrato quale ruolo svolgessero al suo interno ovvero, rectius, se fossero o meno investiti di qualche carica o responsabilità, fittizie o concrete che fossero.



Valutata attentamente e nel suo complesso la testimonianza resa dall'avv. , questo Giudice reputa infatti determinanti, sul punto specifico, le seguenti affermazioni rese dal medesimo teste; affermazioni, si ribadisce, che a parere di chi scrive se, da un lato, non forniscono prova secondo il principio della cosiddetta "preponderanza dell'evidenza" (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 06.07.2020, n. 13872) circa le funzioni ricoperte in seno all'associazione sportiva dai coniugi D - R , dall'altro lato, confermano che il convenuto T non era affatto estraneo alle vicende della medesima ASD e, soprattutto, non era avulso dal prendere decisioni in nome e per conto di essa.

Si rivedano, appunto, le seguenti dichiarazioni testimoniali rese dal professionista Druda:

- "Cap. 66) Premesso che il mio studio legale ha impugnato solo un avviso di accertamento e su mandato del legale rappresentante dell'associazione sportiva centro

tale sig. T di cui non ricordo il nome, e preciso che ho interloquito sulla questione anche con i sig.ri D e R , in quanto assolutamente informati sui fatti, ma senza avere poteri decisionali.

ADR Ho incontrato più di una volta il legale rappresentante della predetta associazione sportiva, al quale ho prospettato nel dettaglio le possibili conseguenze negative in capo allo stesso legale rappresentante, in caso di esito negativo del contenzioso";

- "Cap. 68) [...] confermo che in più occasioni i sigri D e R
hanno discusso in mia presenza di sollevare il legale rappresentante T
da ogni conseguenza pregindizievole connessa agli accertamenti fiscali notificati
all'associazione sportiva. Non sono a conoscenza, però, se i sigri D e

R si siano accordati in tal senso";



- "Cap. 72) Non ricordo che la sig.ra R si fosse impegnata a pagare la metà del debito che l'associazione aveva nei confronti dell'erario, né che avrebbe chiesto un prestito al proprio genitore, né, ancora, quanto fosse l'ammontare del debito [...]";
- "Cap. 31) [...] Preciso che nessuna decisione fu presa davanti a me dai sigri R

  e D perché non avevano possibilità di prendere tali decisioni in
  quanto erano sprovvisti di ogni potere vincolante l'associazione. Preciso, altresì, che
  non ho mai avuto l'impressione che il sig. T ignorasse lo stato degli atti
  del contenzioso, ma ne fosse interessato":
- "Cap, 32) Ribadisco che il mandato per impugnare mi è stato rilasciato dal sig.

  T quale legale rappresentante dell'associazione sportiva [...]".

Va osservato, inoltre, che la responsabilità personale del signor T risulta. parimenti affermata, rectius, confermata anche dal Giudice tributario in una duplice occasione: nella sentenza n. 193/06/13 del 09.10.2013 in cui la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza si è espressa in maniera illuminante statuendo che "La responsabilità personale del signor Tcome autore delle violazioni deriva, irrimediabilmente, sia dalle cariche assunte, fin dalla costituzione, di Presidente dell'Associazione e di Presidente del Consiglio Direttivo, sia per l'assenza di documentazione dalla quale sia rilevabile che sono state conferite ad altri membri del Consiglio Direttivo specifiche deleghe gestionali in nome e per conto dell'Associazione" (V. Doc. n. 45 attoreo); nonché nella sentenza n. 812 del 13.04.2015 da parte della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, che ha sapientemente statuito come segue; "La Commissione ha preso visione della normativa contenuta nell'art, 38 c.c. in cui è stabilito che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione le stesse rispondono personalmente e solidalmente. Tale responsabilità è



di natura accessoria rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione ed è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege" (C. Cass., sent. n. 11759 del 06.08.2002, n. 13946 del 27.12.1991, n. 1655 del 26.02.1985, n. 4710 del 22.07.1981) per cui è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione di recupero. Tale responsabilità risulta a capo dei soggetti titolari della direzione o presidenza (C. Cass., sent. n. 3103 del 19.05.1982) dell'associazione. Per la determinazione della responsabilità personale e solidale è sufficiente determinare l'esistenza di un'attività negoziale concretamente svolta (C. Cass., sent. n. 5089 del 21.05.1998). Non vi è dubbio che tale attività risulti espletata dal T il quale si è dichiarato come legale rappresentante dell'associazione ed ha anche ricevuto il PVC del 06.03.2008 da cui deriva l'avviso di accertamento in contenzioso" (V. Doc. n. 83 attoreo).

Entrambe pronunce che questo Giudice ritiene di condividere appieno.

Sotto il profilo probatorio, vi è inoltre da considerare un'ulteriore fattore, che è quello che potremmo definire "temporale", che è risultato dirimente ai fini della costruzione del convincimento di questo Giudice relativamente alla non estraneità, rectius, al ruolo di rappresentante effettivo dell'associazione sportiva de quo rivestito da

T : si pensi, infatti, che il primo avviso di accertamento notificato dall'Agenzia Entrate alla ASD e ad T quale suo Presidente è datato 10.11.2008 (V. Doc. n. 39 attoreo) mentre è di data 17.02.2016, e dunque di otto anni successiva, la sottoscrizione del mutuo fondiario per l'importo di € 71.000,00 con la Cassa

da parte di quest'ultimo (V. Doc. n. 59 attoreo).

Orbene, che il signor T , il quale da decenni ricopriva professionalmente un ruolo di responsabilità, come da lui stesso riportato nella propria comparsa di

FL \\*

costituzione e risposta (V. Pag. 2: "Dal 1979 [...] esperto informatico, è impiegato a tempo pieno presso la società

con la mansione di responsabile IT), per ben otto anni dalla notifica del primo avviso di accertamento da parte di Agenzia Entrate, cui peraltro ne sono seguiti, tra avvisi e intimazioni di pagamento, altri cinque negli anni successivi (V. Docc. n. 39 – 44 attorei), nulla abbia opposto né contestato (perché, si badi bene, secondo la ricostruzione della sua difesa, anche la decisione di impugnare i suddetti atti notificati dall'Amministrazione finanziaria sarebbe avvenuta non per sua iniziativa, ma per quella dei coniugi D = -R), né tantomeno nulla abbia fatto a difesa delle proprie ragioni (adducendo il proprio preteso ruolo di mero prestanome, come ha poi fatto, solo però anni dopo, in sede di costituzione nel presente giudizio), pare francamente un'ipotesi poco credibile.

Come parimenti appare del tutto inverosimile che, negli oltre tredici anni che vanno dalla costituzione della ASD che l'ha visto nominato Presidente (20.08.2004) al deposito della sua comparsa di costituzione nel presente giudizio (01.09.2017) ove "finalmente", verrebbe da dire, spiega domanda riconvenzionale di manleva per gli esborsi di denaro eseguiti al fine di estinguere i debiti tributari della ASD, lo stesso

T non si sia preoccupato ovvero non sia riuscito a farsi sottoscrivere dai coniugi D = R, o perlomeno dal fratello d, una qualsivoglia forma di "controdichiarazione" scritta che desse evidenza dei pretesi patti simulatori intercorsi tra le parti ovvero un documento di manleva o di riconoscimento e accollo delle obbligazioni derivantegli dall'associazione sportiva.

Se rispondesse a verità, come invece non risponde, la tesi dei fratelli d e t circa l'aver ricoperto solo fittiziamente quest'ultimo la carica di Presidente



dell'associazione sportiva, un simile "scritto" di manleva ed esonero da responsabilità in
oltre tredici anni di vita della ASD avrebbe dovuto verosimilmente venire alla luce; al
contrario, invece, le prime dichiarazioni in tal senso sono avvenute solo con l'atto
introduttivo del presente giudizio da parte di D e con la succitata
comparsa di costituzione per T : davvero troppo tardi per poter prestarvi
fede e giungere così ad aderire all'ipotesi dell'interposizione di persona prospettata dai
suddetti fratelli, attore e convenuto.
Si noti, inoltre, come le domande di accertamento negativo formulate dall'attore e
dirette a "liberare" il fratello convenuto dai debiti contratti dall'associazione sportiva,
domande, si badi bene, avanzate per primo non da t ma da D con
l'atto di citazione di data 09.03.2017 e volte, appunto, a manlevare il primo ed a gravare
il secondo (e la di lui moglie R ) delle non indifferenti obbligazioni tributarie
sortegli in capo quale Presidente della ASD, destino non pochi sospetti in ordine ad una
non meglio individuata, ma tuttavia quasi palpabile nel suo fiimus, intenzione dei fratelli
di vanificare le ragioni di eventuali creditori, tra i quali potrebbe rientrare
l'Amministrazione finanziaria.
Ragion per cui si ribadisce il rigetto delle domande di simulazione relativa soggettiva e
interposizione di persona formulate sia da parte dell'attore D che del
convenuto T; rigetto che porta a ritenere assorbite, e dunque respinte,
pure le connesse domande svolte dalle medesime parti al fine di veder lo stesso
D in uno alla moglie R chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 38 c.c.
delle obbligazioni e dei debiti contratti dall'associazione sportiva, tenendo indenne il
Presidente di quest'ultima T,



Va doverosamente aggiunto che una tale ricostruzione, che si è appunto rivelata non fondata alla luce dell'istruttoria di causa e delle prove raccolte, è stata contestata sin da subito e fermamente dall'altra parte convenuta, signora R, la quale ne ha chiesto il rigetto fin dal deposito della propria comparsa di costituzione e risposta di data 22.09.2017.

Con riguardo, poi, al ruolo ricoperto dalla R in seno alla ASD, possono richiamarsi tutte le deduzioni già svolte nella precedente parte narrativa in merito alle funzioni dalla stessa rivestite nell'ambito della S.a.s., le quali, si è visto supra, erano in buona sostanza di carattere impiegatizio e di certo non di stampo decisionale.

Deve escludersi, quindi, che alla stessa convenuta possa imputarsi qualsivoglia forma di responsabilità in ordine ai fatti ed alle obbligazioni gravanti sull'associazione sportiva, i quali si conferma devono rimanere imputati, anche ai sensi dell'art. 38 c.c., al signor

T nella sua qualità di Presidente della medesima "A.S.

73

Per gli stessi motivi di cui sopra, deve seguire il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto T volta ad ottenere la dichiarazione che i signori D e R sarebbero tenuti a manlevarlo dalle perdite patrimoniali subite quale Presidente della ASD: tale domanda risulta, infatti, fondata su di una premessa che abbiamo appena accertato essere errata, e cioè sulla pretesa interposizione di persona che lo avrebbe visto solo fittiziamente ricoprire il ruolo di Presidente dell'associazione sportiva.

Si è accertato che il signor T non aveva rivestito tale carica solo fittiziamente e quale mero prestanome delle altre parti in causa, bensì con funzioni effettive di legale rappresentanza dell'associazione: la domanda riconvenzionale svolta



dal medesimo convenuto risulta, pertanto, destituita di fondamento sia in fatto che in diritto e non potra che andare respinta.

Ribadito come anche le ulteriori domande svolte in punto ASD da parte attorea debbano ritenersi assorbite nel rigetto di quella svolta in via principale ed avente ad oggetto la simulazione della medesima associazione sportiva, devono rigettarsi pure le domande successive formulate dall'attore, ovverosia quella di condanna della R al risarcimento dei danni asseritamente patiti dallo stesso per € 100,000,00, nonché quella sempre di condanna della medesima convenuta ai sensidell'art. 2041 c.c. per essersi la stessa asseritamente arricchita ingiustamente ai danni del marito, il quale avrebbe subito una diminuzione patrimoniale di almeno € 80.000,00. Ebbene, le suddette domande sfiorano la temerarietà per la totale mancanza di prova dei titoli ovvero delle cause che dovrebbero nell'eventualità sorreggerle, oltre che per l'assoluto difetto di prova dei danni asseritamente subiti e del nesso di causalità che li dovrebbe eventualmente ricollegare ad una cattiva condotta della R Che, peraltro, il signor D abbia effettivamente sborsato la somma di € 80.000,00 mediante cui egli pretende di aver procurato l'estinzione dei debiti maturati dalla "A.S. " nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è circostanza anch'essa che risulta sfornita di conferma documentale e che non è stata capace di raggiungere la piena prova nel corso dell'istruttoria di causa. Difatti, dalla distinta di emissione assegni prodotta al Doc. n. 61 dal medesimo attore al massimo può evincersi che tale signora , in data 18.12.2015, ha fatto emettere due assegni circolari per complessivi 6 80.000,00 in favore di Equitalia Nord, ma nulla più.



Sarebbe stato forse utile, allora, sentire la medesima quale testimone, considerate anche le ferme contestazioni avversarie sul punto, ma parte attrice ha deciso di non provvedere alla sua citazione con la conseguenza che, allo stato, risulta piuttosto inservibile ai fini della prova di tale preteso esborso la succitata produzione documentale e che, dunque, risulta del tutto indimostrato che D vi abbia provveduto.

E ciò a prescindere dal fatto che, in ogni caso, si è accertato supra che quest'ultimo non aveva né ha titolo per chiederne il rimborso alla convenuta R

Per quanto attiene, da ultimo, alla regolamentazione delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, va disposta la condanna dell'attore

D alla rifusione in favore della convenuta R delle spese e competenze di lite, alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 08.03.2018, avendo riguardo al valore della controversia che è indeterminabile ma comunque ricompreso nello scaglione di riferimento da € 52.000,01 ad € 260.000,00, con il compenso calcolato ai valori medi per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione / istruttoria e decisoria.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese e competenze di lite in relazione ai rapporti intercorsi tra l'attore D ed il convenuto T , ritiene il Giudicante che, avuto riguardo all'esito complessivo del presente giudizio, caratterizzato dalla reciproca soccombenza, sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra gli stessi.



Nulla, invece, va disposto in ordine alle spese di lite relative al rapporto processuale intercorrente tra parte attrice e gli altri convenuti, che, non essendosi costituiti in giudizio ma rimasti contumaci, non hanno sostenuto alcun esborso per il titolo considerato.

#### P.O.M.

- Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- 1. rigetta tutte le domande svolte dall'attore D nei confronti della convenuta R e di tutte le altre parti convenute;
- 2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto T confronti dell'attore D e della convenuta R ;
- 3. rigetta ogni altra domanda e/o eccezione proposta in causa dalle parti;
- 4. condanna l'attore D a rifondere a R le spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 13.430,00 per prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, dichiarando, invece, integralmente compensate tra le parti D e T le spese e competenze processuali;
- 5. nulla per le spese di lite relative al rapporto intercorso tra l'attore ed i convenuti contumaci,

Vicenza, così deciso il 24 ottobre 2022.

#### IL GIUDICE

(Dott. Francesco Lamagna)



nei